

STATUTO di PIANOFORT&voce Associazione di Promozione Sociale

Art. 1 - COSTITUZIONE

Per volontà dei Soci Fondatori Alterano Camilli, Leonardo Camilli, Isabella Sabbatini e Clara Camilli nell'anno duemilaquindici, del mese di marzo, il giorno sei, con Atto Privato registrato a Terni il 22 gennaio 2019 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Terni al N°145 mod. Serie S "Atti privati" è costituita l'Associazione denominata: "**PIANOFORT&voce Associazione di promozione sociale**", in sigla "**PIANOFORT&voce APS**", quale libera Associazione di fatto, aconfessionale e apolitica, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore, in sigla CTS), nonché del presente Statuto, già iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dell'Umbria alla sezione B), foglio 371, numero d'ordine 371.

Art. 2 - SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Massa Martana (PG), V.le della Pace, n. 7 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - FINALITÀ

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente

dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I principali obiettivi posti in capo all'Associazione sono: proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo all'oggetto sociale; porsi come punto di riferimento per quanti vogliano esprimere le proprie doti artistiche, con particolare attenzione a chi si trova in situazioni di svantaggio, disagio, handicap o in difficoltà economica. *PIANO-FORT&voce APS* esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del CTS. In particolare:

- i) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, perseguendo la maturazione e la crescita umana e civile attraverso la promozione e lo svolgimento di attività didattiche in ambito artistico, tecnologico, fonico e illuminotecnico nei confronti dei Soci, delle Scuole e di altre Associazioni;
- ii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse, attraverso la promozione della cultura ed espressione dello spettacolo, in ogni possibile forma e contesto, in termini di esecuzione, ascolto, pratica e qualsiasi altra attività inerente lo spettacolo, nel mondo giovanile e non solo, l'organizzazione di eventi di spettacolo, l'assistenza volontaria a supporto di eventi culturali e di spettacolo con particolare riguardo alle attività organizzate o promosse da Soci, Scuole, Pubblica Amministrazione e altre Associazioni;
- iii) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- iv) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di quanti, operatori dello spettacolo o semplici simpatizzanti dell'Associazione, si trovino in situazioni di svantaggio, disagio, handicap o in difficoltà economica.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad

individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del CTS, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. *PIANOFORT&voce APS* può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Per il raggiungimento dei propri fini, *PIANOFORT&voce APS* metterà gratuitamente a disposizione dei Soci la sede, i propri supporti tecnologici e la strumentazione personale che i Soci vorranno condividere. Si servirà, inoltre, dei principali mezzi d'azione, quali: il dialogo e la collaborazione fra persone, enti ed associazioni; conferenze e seminari; proiezione di filmati; corsi di formazione, costituzione di gruppi artistici di studio, ricerca e ascolto; esibizioni, esercitazioni, prove, registrazione, masterizzazione e ascolto professionale.

Art. 5 – VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario. L'Associazione assicura i propri volontari, iscritti nel registro dei volontari, contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la R.C. verso terzi.

ART. 6 - LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,

anche degli associati, fatto salvo quanto previsto dall'art.17, comma 5, del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del CTS.

ART. 7 - ASSOCIATI

PIANOFORT&voce APS è offerta a quanti ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (cfr. art.35 comma 1 CTS). Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore, associazioni e organizzazioni private, a condizione che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi e finalità di *PIANOFORT&voce APS* e che accettino il presente Statuto ed i Regolamenti Interni. Enti, associazioni e organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Soci Ordinari: persone fisiche, enti, associazioni e organizzazioni private che si impegnano a versare alla cassa dell'Associazione la quota associativa.

Soci Fondatori: questi sono annoverati nell'Atto costitutivo dell'Associazione e costituiscono il primo nucleo di Soci ordinari effettivi; essi versano volontariamente nelle casse dell'Associazione una quota libera per coprire le spese iniziali e gli eventuali disavanzi di bilancio; gli stessi riuniti in assemblea eleggono il primo Consiglio direttivo. Lo status di Soci Fondatori viene conservato vita natural durante.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Tutte le cariche direttive sono gratuite. Ai Soci compete solo il rimborso, non forfetario, delle spese varie preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Tesoriere suo delegato e regolarmente documentate. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono in-

tervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Ciascun associato ha diritto ad un voto, ivi compresi agli associati che siano enti del Terzo settore. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9 - MODALITÀ AMMISSIONE ASSOCIATO

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, domicilio, recapito telefonico, indirizzo email su cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Qualora l'aspirante Socio sia una persona giuridica, l'ammissione sarà subordinata alla nomina, da parte dell'aspirante Socio, di un proprio delegato rappresentante. L'ammissione di nuovi Soci è deliberata entro 30 (trenta) giorni dal Consiglio Direttivo di *PIANOFORT&voce APS* secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 60 (sessanta) giorni all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà definitivamente.

ART. 10 - QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa deve essere versata entro 30 (trenta) giorni dall'ammissione e da ogni ricorrenza annuale della stessa, pena la decadenza dello status di associato per morosità. Per insindacabile decisione del Consiglio Direttivo, sono esentati dal versamento della quota annuale quanti si trovino in situazioni di svantaggio, disagio, handicap o in difficoltà economiche. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per a) recesso, b) morosità, c) esclusione.

- a) L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato entro 30 (trenta) giorni. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
- b) Stante il carattere figurativo della quota associativa annuale, la decadenza per morosità è automatica in caso di mancato versamento della quota stessa entro i termini previsti dal precedente articolo, ma può essere derogata per insindacabile decisione deliberata dal Consiglio Direttivo. Ogni decisione in merito, ivi compresa la messa in mora, dovrà essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro il trentesimo giorno dalla scadenza del termine di pagamento della quota associativa. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.
- c) I soci sono espulsi per i seguenti motivi: quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione; quando assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità della Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso scritto entro 30 (trenta) giorni all'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: - l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- l'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D.Lgs. n.117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei Soci.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria (di seguito Assemblea), ente sovrano e organo deliberativo dell'Associazione, è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione

dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci Ordinari. All'Assemblea hanno diritto di voto tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del CTS.

All'**Assemblea ordinaria** spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui rendiconti economico-finanziari e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) stabilisce l'ammontare di eventuali contributi straordinari da richiedere ai Soci su base volontaria;
- g) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- h) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

L'**Assemblea Straordinaria** delibera sui seguenti aspetti:

- i) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, con le modalità previste dal successivo articolo 26 del presente Statuto;
- j) trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- k) proposte di modifica dello Statuto associativo.

ART. 14 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. La

convocazione deve essere effettuata con avviso pubblico affisso all'Albo associativo, ovvero alla porta della sede, almeno giorni 15 (quindici) prima della data dell'Assemblea. La convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Assemblea nominato, insieme al Segretario verbalizzante, fra i soci dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15 – VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

L'**Assemblea ordinaria** è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'**Assemblea Straordinaria** sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati con diritto di voto in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto. L'Assemblea degli associati si può riunire anche in videoconferenza conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 24.

ART. 16 - PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2538, comma 2, del Codice Civile. Nelle deliberazioni

che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo (di seguito Consiglio) è composto da un numero dispari di membri (di seguito Consiglieri), con un minimo di tre, eletti dall'Assemblea fra i Soci Ordinari.

Il Consiglio resta in carica per 5 (cinque) esercizi o per una durata diversa stabilita dalla normativa vigente. I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di perdita del numero legale a seguito delle dimissioni di uno o più Consiglieri, viene cooptato il primo dei non eletti; il Consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

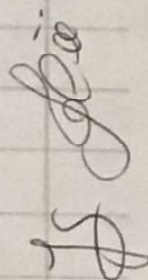
Art. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre Consiglieri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i Consiglieri. Il Consiglio può attribuire ad uno o più Consiglieri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in videoconferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

Art. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Nella gestione ordinaria il Consiglio:

- a) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- b) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) redige i rendiconti economico-finanziari e predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- e) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguar-



dante il personale in genere;

- Pagina 10
- g) delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
 - h) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
 - i) delibera eventuali esoneri al versamento della quota associativa;
 - j) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - k) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

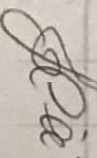
Di ogni riunione deve essere redatto dal Segretario il verbale da affiggere all'albo dell'Associazione. Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei Soci Ordinari. Al termine del mandato o in caso di decesso, ovvero dimissioni di uno o più Consiglieri, qualora il Consiglio non disponga più del numero minimo legale di membri, sarà convocata entro mesi 3 (tre) l'Assemblea ordinaria per procedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 20 - CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri, lo ritenga necessario. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio riterrà opportuno, rispettando, nei casi ordinari, un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Art. 21 - PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

 Al **Presidente** del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza della Associazione, la firma sociale e, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio per la ratifica del suo operato. Egli sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità e riferisce all'Assemblea e al Consiglio circa



l'attività compiuta.

Il Consiglio ha facoltà di fregiare un qualunque Socio Ordinario per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione o che si sia particolarmente distinto per capacità, carisma o autorevolezza, del titolo di **Presidente Onorario**, un'onorificenza simbolica, valida a vita, che dovrà in ogni caso essere ratificata dall'Assemblea, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione. Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza formale nei confronti di enti e soggetti esterni.

Il **Vicepresidente**, nominato dall'Assemblea o indicato dal Consiglio fra i propri membri, non deve coincidere con il Presidente ed è chiamato a sostituire in tutto e per tutto il Presidente nel periodo di vacanza, fino al ripristino della funzione del Presidente o fino alla nomina di un nuovo Presidente.

ART. 22 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il **Segretario**, eventualmente nominato dall'Assemblea o indicato dal Consiglio fra i propri membri, non deve coincidere con il Presidente. Egli cura l'attività amministrativa dell'associazione, tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati, ...) e cura la corrispondenza dell'associazione. Qualora non fosse stato nominato un soggetto diverso, il Segretario assolve alla funzione di Vicepresidente.

Il **Tesoriere**, che deve essere nominato dall'Assemblea o indicato dal Consiglio fra i propri membri, tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio. È altresì delegato a redigere i rendiconti economico-finanziari. Il Tesoriere assolve alla funzione di Segretario, qualora quest'ultimo non fosse stato nominato dall'Assemblea o indicato dal Consiglio.

ART. 23 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in videoconferenza conformemente a quanto indicato nel successivo articolo 24. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico confor-

memente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, comma 7 del CTS;
- può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017. Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 24 - RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEOCONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare e moderare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 25 - IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il **fondo patrimoniale** dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione e da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le **risorse economiche** dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- a) i contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- b) i contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) le rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- e) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi ad associati e terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal CTS e ss. mm. e ii.;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- h) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 26 - INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

[Handwritten signature]

Le quote annuali di adesione a *PIANOFORT&voce APS*, insieme ad eventuali quote per la tessera sociale e/o di carattere straordinario, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non sono soggette a rivalutazione e non sono in alcun caso trasmissibili o rimborsabili interamente o parzialmente.

ART. 27 - I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del CTS, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali: Libro degli associati; Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale; Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio; Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio sulle questioni riguardanti l'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Art. 28 - IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. È fatto obbligo all'Associazione di redigere i rendiconti economico-finanziari. Il **Bilancio di esercizio** dell'Associazione viene redatto dal Tesoriere e adottato dal Consiglio entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo; il bilancio è approvato in via definitiva dall'Assemblea Ordinaria dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a € 220.000,00 (Euro Duecentoventi/00) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Art. 29 - IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dal bilancio annuale, *PIANOFORT&voce APS* redige per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. I rendiconti economico-finanziari saranno depositati dal Segretario presso la sede della Associazione per almeno 15 giorni prima dell'approvazione degli stessi dalla Assemblea Ordinaria, per essere consultati dagli associati.

Art. 30 – LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 31 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

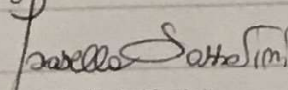
Art. 32 - RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento alle norme sulle APS previste nel Codice del Terzo Settore e ss. mm. e ii.

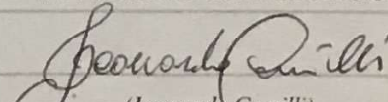
* * *

Modifica statutaria approvata dall'Assemblea Straordinaria tenutasi presso la sede sociale di V.le della Pace a Massa Martana e in videoconferenza on-line, in data 30 dicembre 2022.

Il Segretario verbalizzante


(Isabella Sabbatini)

Il Presidente dell'Assemblea


(Leonardo Camilli)